



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA

Settore Gestione Tecnica del Patrimonio Immobiliare – Antisismica – Pubblica Istruzione

UFFICIO Amministrazione interna PM/ (da citare nella risposta)

PROTOCOLLO N. / IMPERIA, 30 SET. 2013

RISP. A NOTA DEL N. DIV.

ALLEGATI N.

Spett.le Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Imperia
Via della Repubblica, 11
18038 Sanremo (IM)
ordine.imperia@ingpec.eu

Spett.le Ordine degli Architetti
della Provincia di Imperia
Via della Repubblica, 26
18100 Imperia
oappc.imperia@archiworldpec.it

e p.c. Spett.le Ordine regionale
dei Geologi della Liguria
Via XXV Aprile, 4/3
16123 Genova
orgl@epap.sicurezza postale.it

Spett.le Collegio dei Geometri
della Provincia di Imperia
Corso Garibaldi, 112
18100 Imperia
collegio.imperia@geopec.it

Spett.le Collegio dei Periti Industriali
della Provincia di Imperia
Corso Genova, 1/2
18039 Ventimiglia (IM)
collegiodiimperiam@pec.cnpi.it

Oggetto: legge regionale 50 del 21 dicembre 2012 “Disposizioni collegate alla finanziaria 2013”
pubblicata sul B.U.R.L. n°25 del 27/12/2012 e successive modificazioni e integrazioni. -
Informativa relativa alle modifiche alla legge regionale 29 del 21 luglio 1983 “ Costruzioni in zone
sismiche”

La Regione Liguria con legge regionale 50 del 21 dicembre 2012 (pubblicata sul B.U.R.L. n°25 del 27/12/2012) modificata con legge regionale 11 del 16 aprile 2013 (pubblicata sul B.U.R.L. n°5 del 17/04/2013) e, da ultimo, con legge regionale n°23 del 19 luglio 2013 (pubblicata sul B.U.R.L. n°13 del 24/07/2013) ha apportato significative modifiche alla legge regionale 29 del 21 luglio 1983 in materia di costruzione in zona sismica.

In particolare l'art. 20 di detta normativa ha introdotto l'art. 6 bis alla legge regionale 29/83. Tale articolo ha stabilito:

- **comma 1:** l'obbligo in capo alle Province di rilasciare nei comuni di cui allegato 1 della legge regionale 50/2012 *“la preventiva autorizzazione sismica, di cui all'art. 94 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'avvio dei lavori relativi agli interventi di nuova edificazione, agli interventi sul patrimonio edilizio esistente..... nonché alle sopraelevazioni di cui all'art. 90 comma 1 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni”* (**disposizione in vigore dal 01/10/2013**). In particolare per quanto riguarda la Provincia di Imperia i comuni interessati sono:

Badalucco
Carpasio
Castellaro
Ceriana
Cipressa
Civezza
Costareinera
Dolcedo
Imperia
Montalto Ligure
Ospedaletti
Pietraburna
Pompeiana
Prelà
Riva Ligure
San Lorenzo al Mare
Sanremo
Santo Stefano al Mare
Taggia
Terzorio
Vasia

- **comma 2:** l'obbligo di preventiva autorizzazione sismica nei comuni classificati a bassa sismicità per l'avvio e la realizzazione dei seguenti interventi:

“ gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare di cui all'art. 61 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni”. (lett.a)

” i progetti presentati a seguito di accertamenti di violazione delle norme sismiche” (lett.b)

“gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relative agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso...” (lett.c)

- **comma 3:** la validità della autorizzazione sismica per quattro anni a decorre dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio

Questa Amministrazione precisa che per le sopraelevazioni di cui all'art. 90 del D.P.R. 380/2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" deve sempre essere richiesta l'autorizzazione sismica preventiva a prescindere dalla zona sismica di appartenenza.

Appare inoltre opportuno riportare di seguito le ulteriori principali modifiche apportate alla normativa sismica dalla legge regionale 50/2012:

- art. 6 " Denuncia dei lavori e deposito dei progetti": tale articolo dispone che l'avvio e la realizzazione dei lavori relativi ad interventi di nuova edificazione, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione sono subordinati al deposito presso lo Sportello Unico per l'Edilizia o presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune. Lo sportello unico deve procedere alla verifica di completezza e regolarità della documentazione presentata restituendo all'interessato l'attestazione dell'avvenuto deposito e trasmettendo alla Provincia la documentazione per gli adempimenti di competenza.

Questa Amministrazione, in attesa della piena operatività di tale funzioni, continuerà a ricevere direttamente la denuncia dei lavori ed il deposito dei progetti.

- art. 7 bis " Vigilanza e controlli": tale articolo ai commi 1,2 e 3 stabilisce che la Provincia eserciti i controlli dei progetti e i controlli ispettivi in corso d'opera con metodo a campione. Sempre lo stesso articolo al comma 3 bis, (introdotto dall'art. 1 della legge regionale 11/2013) prevede che la Provincia in relazione alle funzioni di cui alla presente legge, può stabilire l'applicazione di spese istruttorie, determinate sulla base di criteri definiti dalla Giunta Regionale.

Si evidenzia infine che l'art. 5 bis "Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento in materia di costruzioni in zona sismica" demanda alla Giunta Regionale, al fine di garantire uniformità e omogeneità sul territorio regionale nell'applicazione delle procedure della norma, la definizione di ulteriori criteri ed indirizzi attuativi. Ad oggi sono in corso le procedure per l'approvazione di detto provvedimento e sarà cura di questa Amministrazione procedere tempestivamente a fornire comunicazioni a riguardo.

Il Dirigente del Settore
Ing. Patrizia Migliorini

